



P. Am. S.

COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 29 Data: 30 giugno 2010	Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati.
---	--

L'anno **duemiladieci** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione a seguito di invito del Presidente sig. Stefano Pagano con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Pagano.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 13 (tredici) compreso il Sindaco come segue:

N. ord.	Cognome e nome	Pres.	Ass.	N. Ord	Cognome e nome	Pres	Ass.
1	AURICCHIO DOMENICO (Sindaco)	Si		12	TOMASSI GIOVANNI	Si	
2	AVINO FELICE	Si		13	VAIANO ANTONIO	Si	
3	BIFULCO NICOLA	Si		14	ANNUNZIATA FRANCO		Si
4	CALDARELLI LUIGI		Si	15	ANNUNZIATA MASSIMO		Si
5	CASILLO ARMANDO	Si		16	ANNUNZIATA SALVATORE		Si
6	DE SIMONE GIUSEPPE	Si		17	AQUINO VINCENZO		Si
7	GUERRIERO VINCENZO	Si		18	AVINO NUNZIO	Si	
8	MANZO ARCANGELO	Si		19	MOSCA SALVATORE	Si	
9	PAGANO STEFANO	Si		20	NAPPO FRANCESCO		Si
10	PISACANE ANTONIO	Si		21	DEL GIUDICE GIUSEPPE		Si
11	RANIERI RAFFAELE		Si				

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Gaetano Vito incaricato della redazione del verbale.

In continuazione di seduta, Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a discutere dell'argomento in oggetto indicato.

Il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "Modifiche al Regolamento Comunale per la Determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati" a firma della Responsabile del Servizio Cultura ed Assistenza;

Ritenuto dover far propria la proposta;

Esaminati i singoli articoli da emendare;

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D.lgs 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 13, n. // contrari e n. // astenuti.

Delibera

- 1) Di approvare, sì come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Per l'effetto, riapprovare il regolamento allegato, nel testo modificato;
- 3) Di dare mandato al responsabile del Servizio Cultura ed Assistenza di adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

Delibera altresì

di rendere la presente immediatamente eseguibile, a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.lgs 18/08/2000, n. 267, con separata votazione, ad unanimità.



COMUNE DI TERZIGNO
(Provincia di Napoli)
Servizio Cultura e Assistenza

Oggetto: Modifiche al Regolamento Comunale per la Determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

La Responsabile del Servizio Cultura ed Assistenza

Premesso che con delibera di C.C. n. 16 del 09/03/2000 veniva approvato il Regolamento per gli interventi socio-assistenziali e per la disciplina della concessione di sovvenzioni, tributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, che consta di n. 43 (quarantatrè) articoli;

Accertato che con delibera del Commissario Straordinario n° 20 del 22/02/07, sono state apportate delle modifiche a determinati articoli;

Evidenziato che al fine di rendere il più possibile trasparente e snella la procedura di accesso ai servizi bisogna apportare alcune modifiche al Regolamento in vigore e modificando tutto l'art. 10 ed integrando l'art. 35 così come rielaborato nel regolamento di seguito allegato;

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D.lgs 267 del 18/08/2000;

Propone

1. di modificare il "Regolamento Comunale per la Determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati", modificando l'art. 10 ed integrando l'art. 35, così come riportato nel testo allegato.

Terzigno, 03.06.2010

La Responsabile del Servizio Cultura e Assistenza
Ass. Soc. Luisa Parisi





Comune di Terzigno
Provincia di Napoli

Oggetto: Modifiche al Regolamento Comunale per la Determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Il Responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs.267/2000) esprime:

- Parere Favorevole
 Parere Sfavorevole per il seguente motivo:

li, 03.06.2010

La Responsabile Servizi Sociali e Cultura
(Ass.Soc.Luisa Parisi)

Responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs.267/2000) esprime:

- Parere Favorevole
 Parere Sfavorevole per il seguente motivo:

li, 23/06/2010

Il Responsabile Servizi Finanziari
D.ssa Carmela Buondonno



COMUNE DI TERZIGNO
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

“Per gli interventi in materia di politiche sociali e per la disciplina di concessione di sovvenzioni, tributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti Pubblici e Privati.”

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati previsti dall'art. 22 e ss. del D.P.R. n. 616/77 e dalle altre leggi nazionali e regionali che dettano norme in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono destinatari degli interventi:
 - le persone fisiche;
 - le persone giuridiche;
 - le associazioni;
 - i gruppi;
 - i comitati ed altri organismi associativi;
 - le associazioni non lucrative di utilità sociali onlus.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la residenza, la sede legale o il domicilio di soccorso nel territorio comunale o, in mancanza, devono svolgere attività oggetto del presente regolamento in favore di soggetti residenti o dimoranti nel comune di Terzigno o che le stesse costituiscano rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 3

OBBIETTIVI E DEFINIZIONI

1. Il Comune di Terzigno, attraverso l'Ufficio Assistenza, la Consulta per la Cultura e la Consulta per lo Sport esercita le funzioni amministrative relative alla disciplina assistenziale e beneficenza pubblica, concernente tutte le attività che rientrano nel quadro della sicurezza sociale, attività culturali, educative, ricreative, sportive e del tempo libero e precisamente:
 - a) la concessione di assistenza economica;
 - b) la concessione di sovvenzioni e contributi economici;
 - c) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone, enti pubblici e privati, associazioni, comitati, etc.;
 - d) l'erogazione di servizi di natura sanitaria, sociale e culturale.

CAPO II

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 4

DEFINIZIONE VARIE FORME ASSISTENZA

1. Con gli interventi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale intende evitare una risposta frammentaria meramente assistenziale alle situazioni di indigenza o a casi contingenti. Ogni intervento, pertanto, dovrà concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

2. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19 comma 1 n.16, del D.P.R. n. 616/77, nonché per le attività relative all'assistenza economica in favore di famiglie bisognose, delle vittime di delitto e la assistenza post-penitenziaria.
3. Le varie forme di intervento economico si articolano in:
 - a) Assistenza economica continuativa;
 - b) Assistenza economica straordinaria;
 - c) Assistenza economica per servizio civico;
 - d) Assistenza economica integrativa con nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione;
 - e) Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziale;
 - f) Assistenza post-penitenziaria;
 - g) Assistenza scolastica a regime convivtuale e/o semiconvivtuale;
 - h) Affidamento agli artigiani;
 - i) Amico maggiore;
 - j) Assistenza abitativa;
 - k) Interventi a sostegno del reddito quali riduzione tributi smaltimento RSU, applicazione benefici per la tutela del diritto allo studio;
 - l) Assistenza domiciliare agli anziani ed ai disabili;
 - m) Servizio di aiuto personale ed accompagnamento agli alunni disabili.

Art. 5

SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI

1. Sono assistibili le persone ed i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili, eccezione fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili che non siano necessari per motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscano un'indispensabile strumento di lavoro.
2. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (artt. 433 e ss. Cod. Civ.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.
3. Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti che versino nelle seguenti condizioni:
 - a) Composizione del nucleo familiare di un solo membro con reddito fino a due volte l'importo annuo di € 5.360,00, (L. 328/2000) corrispondente al minimo vitale per una persona (pensione minima INPS);
 - b) Nucleo familiare con due membri con reddito fino a tre volte l'importo annuo del minimo vitale;
 - c) Nucleo familiare con tre membri con reddito fino a tre volte e mezzo l'importo annuo del minimo vitale;
 - d) Per ogni ulteriore familiare a carico il limite di cui al punto c) è aumentato di € 1.000,00 annuo pro capite;
4. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nell'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Art. 6

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. E' un intervento economico consistente in un sussidio da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari;
2. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato. Sono pertanto assistibili:

- a) ~~Capi famiglia, sposati con almeno un figlio minore che, per età, inabilità permanente o malattia grave, non possono accedere al lavoro o ne siano emarginati per cause non imputabili alla loro volontà o per qualsiasi altra motivata giustificazione siano sprovvisti del tutto o in parte di reddito;~~
- b) Persone anziane sole, celibi e nubili che siano sprovvisti del tutto di reddito;
- c) Vedovi e vedove senza fonte alcuna di reddito, assistibili per il periodo strettamente connesso tra la morte del coniuge e la materiale erogazione della pensione di reversibilità;
3. Nel caso di cui alla lettera c) comma 2 il contributo è erogato sotto forma di anticipazione con l'obbligo di restituzione senza interessi. Per i casi in cui non è prevista nessuna reversibilità trovano applicazione le altre norme del presente articolo.
4. Sono esclusi da detti interventi coloro che percepiscono altre forme di assistenza economica già erogate dal Comune (e/o da altri Enti Pubblici), assistenza a famiglie di detenuti, Assistenza post-penitenziaria, etc.
5. L'erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda ed avrà durata trimestrale, rinnovabile, e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Art. 7

CRITERIE MISURE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 5 del presente regolamento, la condizione di assistibilità è determinata dalla esistenza della condizione di bisogno valutata secondo i criteri e le modalità previsti dalla **TABELLA A** allegata al presente regolamento e che ha lo scopo di coadiuvare l'operatore del settore nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (Isee, emolumenti e contributi, lavoro non fiscalmente rilevabile, consumi, situazione sociale e sanitaria e di qualsiasi altro reddito non specificato nell'attestazione ISEE) con un'unica scala di misurazione espressa in punti,
2. La condizione di bisogno di cui al comma 1, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è indicata in punti **125**;
3. L'ammontare del sussidio continuativo è da quantificarsi in base al punteggio, come di seguito:
 - Punteggio da 125 a 134 importo sussidio € 70,00;
 - Punteggio da 135 a 144 importo sussidio € 120,00;
 - Punteggio da 145 a 154 importo sussidio € 150,00;
 - Punteggio da 155 a 164 importo sussidio € 200,00;
 - Punteggio da 165 a 174 importo sussidio € 250,00;
 - Punteggio da 175 in poi importo sussidio € 300,00.
4. Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione comunale può operare su proposta motivata dell'ufficio competente una riduzione percentuale per tutte le richieste.

Art 8

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. E' un intervento **UNA TANTUM** rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare, quali, ad esempio:
 - a) Spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - b) Gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte da S.S.N.;
 - c) Il venir meno di un congiunto per abbandono, carcere o morte;
 - d) Spese derivanti da particolari prestazioni sanitarie documentate e fatturate da effettuarsi necessariamente presso apposite strutture sanitarie;

- e) Condizione di bisogno derivanti dal pagamento di tasse o imposte comunali;
- f) Spese per la cura e l'inserimento sociale, ambientale, scolastico e culturale dei portatori di handicap.
2. La misura del contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (ISEE, consumi, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 7.
3. In ogni caso il contributo erogato a titolo di rimborso spese non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di € 1.500,00.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "Una Tantum".

Art. 9

DELEGA AL SINDACO DI RIPARTIRE SOMME

1. Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti, il Consiglio Comunale delega il Sindaco a ripartire una somma di denaro entro il limite massimo di € 250,00 che su richiesta dell'interessato e motivata proposta dell'Ufficio competente basata su accertamento preventivi del Comando VV.UU. e dell'Assistente sociale, verrà erogata direttamente con ordinanza sindacale;
2. Al fine di consentire al sindaco di provvedere a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, è istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con una anticipazione mensile massima di € 500,00 da imputare sull'apposito capitolo del bilancio comunale.
3. Ad esaurimento di detta somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo trasmetterà apposito rendiconto all'Ufficio Assistenza che provvederà a far adottare dalla Giunta Municipale il relativo provvedimento di approvazione, disponendo il rimborso all'Economo comunale.
4. E' facoltà dell'Amministrazione erogare tale servizio, salvo stanziamento in bilancio.

Art. 10

ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZIO CIVICO

1. Il Servizio Civico ha come scopo il reinserimento sociale, mediante assegnazione di un impegno lavorativo ai cittadini, ex detenuti, ex tossicodipendenti e simili, disoccupati, che versano in grave stato di indigenza economica purchè siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa, consentendo l'erogazione agli stessi dell'ASSEGNO ECONOMICO previsto dal successivo punto 4, così sostituendo l'assistenza economica, fine a se stessa, con un servizio reso alla collettività e consentendo, altresì, all'assistito, di guadagnarsi dignitosamente il sostegno ricevuto.
In conseguenza, l'assistenza economica può essere concessa, in via straordinaria e con carattere residuale, solo ai cittadini impossibilitati ad accedere al servizio civico, comunque appartenenti a nuclei familiari disagiati.
2. Possono accedere al Servizio le donne e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti, da oltre due anni, a Terzigno e privi di occupazione, che versano in precarie condizioni economiche. L'accesso al Servizio è consentito, nell'anno, a uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:
 - 1) Capo famiglia disoccupato;
 - 2) Donne con figli non coniugate, costituenti nucleo a sé;
 - 3) Vedove senza pensione di reversibilità, costituenti nucleo a sé;
 - 4) Donne il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia o per altre cause impedienti (detenzione, invalidità grave, diversamente abili, ecc...);
 - 5) Donne nubili disoccupate costituenti nucleo a sé;
 - 6) Uomini celibi disoccupati, costituenti nucleo a sé;
 - 7) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex T.D., ecc...) ove non diversamente assistiti.

Il requisito della residenza dovrà essere posseduto non solo al momento della presentazione dell'istanza, ma anche al momento della chiamata in servizio; pertanto verranno escluse le persone che pur residenti al momento della richiesta, non siano più residenti nel Comune di Terzigno per emigrazione in altro comune.

3. Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico sono:

- custodia dei vari uffici comunali e scuole;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di pulizia di uffici comunali;
- servizio di pulizia del paese;
- servizio di accompagnamento e vigilanza scuolabus comunale;
- ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio e agli eventi che potranno verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio civico, cui potranno essere assegnati i soggetti destinatari del beneficio.

L'assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali tenendo conto, fin dove possibile, delle esperienze lavorative degli stessi. L'accettazione da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

4. L'espletamento del servizio, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato e trattandosi di attività a carattere meramente occasionale, le relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A..

L'Amministrazione, nell'anno solare, assicurerà n. 4 turni trimestrali, ciascuno per non più di n. 5 addetti, da prelevare mediante scorrimento della graduatoria e qualora la graduatoria si esaurisca prima della conclusione dell'anno, si procederà al riutilizzo della stessa.

Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a n. 3 ore giornaliere e 5 giorni settimanali.

L'orario è determinato in base alle esigenze del servizio.

Il compenso orario forfettario da corrispondere è pari a € 6,00.

L'assenza dal servizio non può superare il 15% delle ore lavorative mensili previste. Qualora tale limite fosse superato e non giustificato da idonea documentazione, l'interessato decadrà dall'incarico assegnatogli e sarà tempestivamente sostituito dall'Ufficio Servizi Sociali, secondo graduatoria.

5. Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno, a seguito di avviso pubblico, presentare all'Ufficio Servizi Sociali apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il **1° e il 31 ottobre di ciascun anno, a pena di esclusione. Nell'istanza dovranno essere dichiarati:**

1. la composizione del nucleo familiare;
2. la residenza da non meno di due anni nel comune di Terzigno;
3. lo stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare;
4. la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato ISEE dell'anno precedente completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica per tutti i componenti il nucleo familiare rilasciato dai CAF;
- eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell'Ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

In caso di mancanza di parte della documentazione richiesta, la relativa integrazione dovrà essere presentata solo una volta ed entro sette giorni dalla ricezione della nota dell'ufficio competente, pena l'esclusione.

Al momento della chiamata per il servizio civico, l'interessato dovrà obbligatoriamente produrre il certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere le attività di cui al comma 3.

La graduatoria, approvata con determina del Responsabile del Servizio competente, sarà affissa all'albo Pretorio per 15 giorni e avrà validità per l'anno successivo alla sua redazione.

6. L'Ufficio di Servizio Sociale provvede, mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro, all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria da definire entro il 31 dicembre di ciascun anno e da approvare con determina Dirigenziale, pubblicata a norma di legge.

Il gruppo di lavoro sarà composto:

- 1) dal responsabile del Servizio Cultura e Assistenza che la presiede;
- 2) da n. 2 dipendenti del Servizio Cultura e Assistenza, di cui uno che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La valutazione delle domande, effettuata dal predetto gruppo di lavoro sulla base della documentazione prodotta, in via prioritaria terrà conto dello stato di bisogno risultante da relazione socio-economico-ambientale redatta dall'Assistente Sociale nel caso se ne ravvisi la necessità.

7. La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dal predetto gruppo di lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Situazione familiare con forte rischio di esclusione ed emarginazione sociale per malattie, dipendenza, stato di estrema povertà e abbandono, su valutazione del Servizio Sociale Professionale fino a punti 6
- b) Nucleo familiare privo di uno dei coniugi (vedovanza, separazione) punti 6
- c) Persone sole prive di supporto familiare punti 6
- d) Nucleo familiare con presenza di detenuti o ex detenuti punti 5
- e) Nucleo familiare con presenza di minori o maggiorenni se studenti punti 2
- f) Presenza nel nucleo familiare di problemi di handicap di vario tipo dovuti a malattia o infortuni sul lavoro, documentati con certificazione medica; punti 2
- g) Reddito familiare ISEE :
fino a €. 3.000,00 punti 10
da €.3.001,00 a €.6.999,99 punti 5
da €.7.000,00 in poi punti 0

Nello stilare la graduatoria, in caso di parità di punteggio sarà data priorità a coloro i quali non hanno beneficiato del servizio civico nell'anno precedente; in caso di ulteriore parità si terrà conto della situazione reddituale dando precedenza alle persone con reddito ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

8. I soggetti ammessi all'espletamento del servizio civico che non si presentino entro 3 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'incarico, saranno considerati rinunciari a tutti gli effetti, con conseguente perdita del diritto acquisito, salvo che entro lo stesso termine, in caso di gravi e giustificati motivi che saranno valutati dal Responsabile del Servizio, non richiedano il rinvio al turno successivo.

Perderanno, altresì il diritto all'incarico coloro che per ingiustificati e non comprovati motivi, da certificarsi mediante presentazione di regolare certificato medico, si assenteranno dal lavoro per tre giorni consecutivi.

I prestatori d'opera possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Ciò comporterà l'esclusione dal servizio per la restante parte dell'anno e dall'erogazione di un'eventuale assistenza economica.

Il Responsabile del Servizio ha facoltà di revocare l'incarico qualora il servizio non venga svolto in modo dignitoso e rispettoso.

I prestatori d'opera e gli aspiranti presenti in graduatoria saranno licenziati o depennati dalla graduatoria in presenza di comportamenti aggressivi, prepotenti e offensivi nei confronti di amministratori e pubblici dipendenti.

9. L'espletamento delle attività previste dal Servizio Civico è subordinato alla stipula di un contratto specifico per tali attività; tale contratto, di natura privata, dovrà essere stipulato al momento della chiamata e conterrà apposita dichiarazione da parte del beneficiario nella quale lo stesso attesti di conoscere che l'attività prestata non può essere considerata "lavorativa", a nessun effetto di legge.

10. L'Ufficio Servizi Sociali si occupa delle relazioni con gli altri uffici comunali al fine dell'inserimento delle persone da impiegare nel servizio civico. I responsabili dei rispettivi uffici in

cui verranno impegnati i prestatori d'opera si occuperanno della compilazione del foglio presenze attestante l'effettiva attività svolta.

11. L'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad assicurare gli assistiti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione dell'opera, sia per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
12. Il pagamento dell'assegno economico previsto, non soggetto a ritenuta, sarà effettuato mensilmente, dall'Ufficio Finanziario, in base alla determinazione di liquidazione adottata dall'Ufficio Servizi Sociali.
L'assegno corrisposto, è equiparato all'intervento di assistenza economica erogato a soggetti in stato di bisogno, essendo l'attività espletata, volta esclusivamente al reinserimento del cittadino nel tessuto sociale di appartenenza.
13. Il finanziamento del Servizio Civico sarà assicurato, in sede di predisposizione di bilancio, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e del fabbisogno rilevato dall'Ufficio per l'anno precedente.

Art. 11

ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO D'ISTITUZIONALIZZAZIONE

1. Tale intervento di natura socio economica è volto a consentire la permanenza a minori ed anziani nella propria famiglia o, comunque, in un altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione impropria che determina notevoli e spesso irreversibili conseguenze.
2. A tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare nella misura e per le fasce reddituali sotto elencate:
 - a) ISEE non superiore all'importo del minimo vitale annuo (pensione minima INPS) - Importo sussidio giornaliero **€ 10,00**;
 - b) ISEE non superiore all'importo pari a due volte il minimo vitale annuo (pensione minima INPS) - Importo sussidio giornaliero **€ 7,50**;
 - c) ISEE non superiore all'importo pari a tre volte il minimo vitale annuo (pensione minima INPS) - Importo sussidio giornaliero **€ 5,00**.Oltre tale soglia di reddito annuo non sarà concesso alcun contributo.
3. Nessun contributo viene erogato in caso di affido intra familiare salvo che, l'Assistente sociale del Comune ed il centro affido accertino che il contributo sia indispensabile nell'interesse del minore, in tal caso occorre formare richiesta dalla famiglia affidataria.

Art. 12

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI ED ANZIANI OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI

1. L'ospitalità in servizi residenziali è disposta dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali il sostegno socio economico alla famiglia o l'affidamento ad altro nucleo familiare.
2. Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico parziale o totale dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito ai sensi dell'art. 5. Nella eventualità in cui i parenti possono contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione provvedere alla corresponsione totale delle rette.
3. Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi. Qualora l'anziano, per mancanza di adeguati mezzi economici, non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, l'Amministrazione Comunale, dopo aver fatto concorrere alla spesa i parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 5, integrerà il rateo pensionistico, nella misura dell'80%, mentre il restante 20% sarà lasciato all'anziano per spese personali.

Art. 13

ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA

1. Sono ammessi all'assistenza economica mensile tutti i dimessi dalle case di pena che abbiano scontato una pena di almeno 12 mesi e che non abbiano alcuna forma di reddito.
2. L'assegno viene corrisposto su richiesta di parte e decorre dal mese successivo a quello di scarcerazione e comunque dalla presentazione della domanda ed ha la durata, prorogabile, di mesi tre.
3. L'assegno mensile viene stabilito in ragione di € 100,00 e maggiorato di € 25,00 per ogni figlio a carico di età non superiore ai 16 anni ed è suscettibile di aggiornamento annuale mediante atto deliberativo della Giunta Municipale.
4. Sono esclusi dall'assistenza di cui al presente articolo i dimessi dalle case di pena da un periodo superiore ad anni due.
5. I richiedenti l'assegno, oltre alla documentazione prevista all'art. 18 dovranno produrre il certificato di detenzione dal quale risulti la pena scontata.

Art. 14

ASSISTENZA SCOLASTICA A REGIME SEMICONVITTUALE E CONVITTUALE

1. Sono assistiti con affidamento presso istituti socio-educativi, a spese del Comune, i minori dagli anni tre agli anni quindici, residenti nel territorio comunale che versano in stato di bisogno;
 - a) minori i cui genitori esercitano un'attività non sufficiente a soddisfare le esigenze essenziali della famiglia;
 - b) minori di genitori divorziati o separati, anche di fatto, il cui genitore affidatario versa nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) i figli di detenuti che devono scontare una pena non inferiore a anni uno;
 - d) i figli di ex detenuti sino all'anno successivo alla scarcerazione;
 - e) minori che presentano caratteri di disadattamento e/o devianza e la cui permanenza in famiglia risulti aggravare tali note di comportamento;
 - f) minori che vivono in un ambiente familiare che può nuocere alla formazione socio-educativa;
 - g) minori affidati dal tribunale competente al Servizio Sociale;
 - h) minori il cui genitore sia ricoverato presso una casa di cura ospedale per un periodo indefinito, sempre che sussistano i presupposti di disagio economico.
2. Sono assistiti, inoltre, i minori dagli anni 14 agli anni 18 che presentano difficoltà comportamentali, mediante l'inserimento presso strutture pubbliche o private disponibili alla formazione professionale degli stessi.
3. Lo stato di bisogno deve essere annualmente comprovato con certificazione rilasciata dalle competenti autorità ed il richiedente, oltre la documentazione prevista dall'art. 18, dovrà produrre ogni altro documento comprovante lo stato di necessità e di bisogno, anche contingente.

Art. 15

AFFIDAMENTO AGLI ARTIGIANI

1. I minori che, da una valutazione del servizio sociale, risultano vivere in un contesto socio ambientale a rischio di marginalità e devianza, nell'ambito di uno specifico soggetto individualizzato, potranno essere affidati ad un artigiano del territorio per un progetto a finalità educative e di avvicinamento e avviamento al lavoro.
 2. L'artigiano disponibile ed idoneo a tale forma di affidamento viene individuato dal servizio sociale, in relazione alle esigenze e caratteristiche del piano educativo elaborato per ogni singolo ragazzo.
 3. Sia agli artigiani che ai minori affidati viene corrisposto un rimborso mensile.
-

4. ~~L'affidamento all'artigiano avviene concordemente con la famiglia del minore che sottoscrive apposita autorizzazione.~~
5. E' facoltà dell' Amministrazione erogare tale servizio, salvo stanziamento in bilancio.

Art. 16
AMICO MAGGIORE

1. L'intervento è rivolto a tutti i minori in età scolare che presentano difficoltà di attenzione e rielaborazione dell'apprendimento scolastico, causa primaria di iniziale disadattamento, che sfocia inevitabilmente in inadempienza ed il più delle volte in devianza o, comunque, in deprivazione sociale a largo spettro.
2. Il servizio intende rafforzare la rete naturale che si è creata nel collegamento tra Servizio sociale e risorse del privato sociale, in particolare quelle dell'associazionismo e parrocchiali, che da anni sono impegnate sul fronte della prevenzione e del recupero del disagio minorile, anche nel campo del recupero e del sostegno scolastico, onde evitare e ridurre i fenomeni di dispersione scolastica.
3. Nel concreto l'intervento consiste nell'affidare un massimo di tre minori in età scolare in difficoltà ad un giovane diplomato, laureato o laureando, per cinque giorni a settimana e per tre ore pomeridiane presso la sede dell'associazione, ente o organismo di appartenenza e sotto il controllo del Servizio sociale, per colmare il vuoto cognitivo, che crea nel soggetto disadattamento scolastico che in un secondo momento può trasformarsi in disadattamento sociale.
4. Dopo un'accurata valutazione dei bisogni e della personalità del soggetto, nonché della sua famiglia ed a seguito di incontri con gli insegnanti di classe, il servizio sociale si attiverà al reperimento dell'**AMICO MAGGIORE** idoneo al caso interagendo con il responsabile del referente organismo, ente o associazione.
5. L'affidamento del minore all'amico maggiore sarà effettuato con atto dirigenziale dal responsabile del settore competente, su espressa proposta dell'operatore del servizio sociale con allegata disponibilità dell'amico maggiore e adesione dell'esercente la patria potestà sul minore designato.
6. Per le attività previste nel progetto, l'amministrazione comunale garantirà un contributo mensile per ogni ragazzo affidato.
7. E' facoltà dell' Amministrazione erogare tale servizio, salvo stanziamento in bilancio.

Art. 17
ASSISTENZA ABITATIVA

1. E' un servizio volto a favorire la permanenza di anziani e/o portatori di handicap nel proprio ambiente mediante contributo per la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'alloggio.
2. L'amministrazione comunale, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione tiene conto delle seguenti priorità:
 - a) abbattimento barriere architettoniche;
 - b) impianto idrico sanitario, fognature ed autoclave;
 - c) impianto elettrico;
 - d) impianto di riscaldamento;
 - e) impianto telefonico, telesoccorso e tele assistenza;
3. Nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione si deve tener conto delle seguenti priorità:
 - a) impianto elettrico, idrico, riscaldamento;
 - b) pitturazione pareti;
 - c) piccole riparazioni;
4. Gli interessati, devono presentare istanza al Sindaco con specifica dei lavori che intendono eseguire nell'abitazione, corredata dai seguenti documenti:

- a) documentazione di rito prevista dall'art. 18;
 - b) copia del titolo di proprietà dell'alloggio;
 - c) preventivo di spesa;
5. Su richiesta dell'ufficio assistenza l'U.T.C. effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto. Successivamente l'U.T.C. verificherà se i lavori siano stati eseguiti secondo gli standard di cui alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.
6. L'Amministrazione Comunale erogherà quindi, a presentazione fattura o altro documento equipollente, un contributo nella misura massima di € 1.500,00 in base alle seguenti fasce reddituali:
- a) ISEE non superiore all'importo minimo vitale annuo = 100% spesa massima consentita = € 1.500,00;
 - b) ISEE sino a due volte l'importo minimo vitale annuo = 75% spesa massima consentita = € 1.125,00;
 - c) ISEE sino a tre volte l'importo minimo vitale annuo = 50% spesa massima consentita = € 750,00.
- Oltre tale soglia di reddito non verrà corrisposto alcun contributo.
7. Può l'Amministrazione attivare tale servizio, salvo stanziamento in bilancio.

Art. 18

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE

1. La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata su apposito modulo fornito dall'Ente **ALLEGATO A**. L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione dello stesso.
2. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno. In particolare è richiesto:
 - a) Attestazione ISEE;
 - b) Modello **ALLEGATO B** (integrazione alla situazione reddituale);
 - c) Ricevute di bollette Enel, Telefono, acqua ecc.;
3. La domanda completa della documentazione prescritta va protocollata il giorno stesso della presentazione.

Art. 19

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO – RIDUZIONE TRIBUTI SMALTIMENTO R.S.U.

1. Quale forma alternativa di sostegno al reddito, in luogo di erogazione di contributi economici è possibile concedere ai cittadini in condizioni di disagio economico la riduzione del tributo dovuto quale tassa per lo smaltimento R.S.U..
2. La definizione dell'entità della riduzione è demandata ad apposito atto deliberativo all'interno del quale prevedere tutte le diverse categorie di cittadini aventi diritto a tale agevolazione.

Art. 20

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO BENEFICI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. Al fine di tutelare il pieno e completo diritto allo studio di ogni ordine e grado, i nuclei familiari in condizioni di disagio economico in luogo dell'erogazione di contributi economici possono usufruire di contributi o esenzioni ticket per la fornitura di libri di testo, per il servizio di refezione scolastica, per il trasporto scolastico.
2. Le istanze vanno presentate al servizio sociale nei mesi di **Gennaio** e **Febbraio**, nei mesi successivi l'ufficio competente provvederà allo svolgimento di istruttoria, alla verifica dell'ammissibilità della richiesta e alla predisposizione del piano di intervento individuale.

Art. 21

ACCERTAMENTI ISTRUTTORIO

1. L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento, sono affidate all'addetto del servizio sociale comunale che, dopo una approfondita indagine, segnalerà agli altri operatori l'esistenza di altre problematiche per le quali è necessario attivare forme di assistenza diversa dalla prestazione economica.
2. L'operatore sociale, ai fini dell'acquisizione di elementi, dati e notizie utili allo scopo (Stato patrimoniale e titolo di conduzione della casa di abitazione, effettivo stato di occupazione dell'intero nucleo familiare, accertando anche prestazioni di lavoro saltuario e in violazione delle vigenti discipline in materia di assunzione e mano d'opera, condizioni economiche delle persone obbligate agli alimenti) può richiedere apposita informativa all'ufficio di polizia urbana che dovrà provvedere entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 22

COMMISSIONE DI VERIFICA DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale dovrà disporre di una commissione nominata in seno al Consiglio Comunale la quale verificherà sistematici interventi dalla risposta dei servizi proposti agli standards strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con provvedimenti istitutivi dei singoli servizi.
2. Verranno anche effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni di base per le quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti;
3. Tale Commissione sarà composta così come segue:
 - a) da un Assistente Sociale;
 - b) da due Componenti del Consiglio Comunale, di cui uno della minoranza;
 - c) dal Sindaco o dall'Assessore all'Assistenza in qualità di Presidente.

Art. 23

DECISIONE

1. L'Organo decisionale è costituito dalla Giunta Comunale che decide con propria deliberazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (art. 2 Legge 241/90). In caso di accoglimento della richiesta ne indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni. In caso di mancato accoglimento della domanda, la Giunta dovrà motivare per iscritto le ragioni del rigetto.
2. L'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio con l'indicazione del punteggio attribuito e del relativo sussidio erogato va affisso all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 8 comma 3 Legge 241/90 e ss. modifiche entro dieci giorni dalla data esecutività del provvedimento deliberativo.

Art. 24

RICORSO

1. Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini lesi di ricorrere avverso la decisione della Giunta impugnando la relativa deliberazione in base alle norme vigenti in materia e dal presente regolamento.

Art. 25

RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazione false sono tenuti al rimborso immediato ed in unica soluzione delle somme introitate, fatta salva la responsabilità penale derivante da dichiarazioni false ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale.

2. Vanno altresì sospese gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti dei cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.
3. Per le eventuali restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle iterate patrimoniale dello Stato e degli Enti Pubblici.

CAPO III

SERVIZI ASSISTENZIALI

Art. 26

SERVIZIO SOGGIORNO VACANZE PER ANZIANI

1. Il Servizio consente ad anziani in discrete condizioni di salute di usufruire di periodi di soggiorno climatico e termale durante il periodo primaverile ed autunnale.
2. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.
3. L'età minima e generalmente stabilita in anni 60 per le donne e 65 per gli uomini.
4. Ad ogni anziano, sarà eventualmente richiesto un contributo economico individuale proporzionato al reddito mensile pro capite.
5. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande si procederà a formare una graduatoria con privilegio per le persone con reddito più basso senza figli e a parità per quelle che non hanno mai usufruito del servizio.

Art. 27

CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI

1. Il Comune di Terzigno provvederà ad istituire sul proprio territorio un Centro Polivalente per gli anziani e cioè una struttura a ricezione diurna finalizzata a luogo di incontro e di attività destinato specificamente agli anziani, ma aperto, loro tramite, a tutti i cittadini.
2. L'obiettivo di tale struttura è quello di evitare, in collaborazione con le istituzioni preposte, l'isolamento e l'emarginazione, di conoscere le reali esigenze degli anziani e di favorire una nuova saldatura fra le generazioni.
3. In esso saranno promosse iniziative ricreative, culturali, di istruzione e del tempo libero: sala TV, sala gioco etc..
4. Il Comune concede le necessarie infrastrutture, provvedendo in caso di carenza, e provvede a fornire i necessari contributi per il funzionamento del Centro.

Art. 28

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

1. L'amministrazione Comunale offre il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani che vengano a trovarsi in condizione di temporanea o permanente limitazione dell'autosufficienza.
2. L'assistenza viene prestata al domicilio dell'anziano e viene erogata principalmente in favore degli anziani che vivono soli e secondariamente a chi vive in famiglia non in grado di assicurare pienamente e con continuità il compito assistenziale.
3. Il servizio, in relazione alle condizioni socio-economiche dell'anziano, può essere gratuito o con compartecipazione dello stesso o dei familiari obbligati agli alimenti.
4. L'assistenza domiciliare si attua mediante le seguenti prestazioni:
 - a) segretariato sociale;

- b) svolgimento di pratiche amministrative;
 - c) organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore degli anziani disabili;
 - d) accompagnamento dell'anziano presso uffici o presso parenti ed amici, ove possibile;
 - e) pulizia della casa;
 - f) aiuto nella pulizia della persona;
 - g) cambio e lavatura biancheria;
 - h) aiuto nella preparazione dei pasti;
 - i) assistenza in natura mediante fornitura di generi alimentari, indumenti e biancheria.
- Per l'espletamento del servizio il Comune di Terzigno potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato o convenzionarsi con organizzazioni Non lucrative di utilità sociale.

Art. 29

ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI

1. Il servizio di assistenza domiciliare ai disabili è offerto a portatori di handicap, così come previsto dalla legge 104/92, in condizione di temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale.
2. Il servizio garantisce prestazioni di aiuto alla gestione della vita domestica quotidiana ed è rivolto a favorire l'integrazione sociale e l'occupazione del tempo libero dei disabili.

Art. 30

TRASPORTO DISABILI

5. Il Comune provvede, compatibilmente con le proprie risorse, al trasporto di soggetti disabili che necessitino di cure a carattere continuativo presso centri di Riabilitazione e di terapia.
6. Tale servizio potrà essere assicurato a mezzo di convenzione con associazioni ed organizzazioni no profit o attraverso spese pari a € 196,00 per ogni Km. percorso, da corrispondere per ogni giorno di effettiva presenza presso il centro.
7. Sono ammessi al servizio i soggetti non deambulanti o coloro che si trovino in temporanea o grave limitazione dell'autonomia personale ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge 104/92. Alle istanze dovrà essere allegata la documentazione attestante i requisiti per l'accesso alla contribuzione e cioè:
 - a) Copia del verbale della Commissione di prima istanza della ASL che ha riconosciuto l'invalidità;
 - b) In mancanza, certificazione medica specialistica rilasciata dalla ASL dalla quale possa rilevarsi la condizione di grave limitazione dell'autonomia personale ai sensi della Legge 104/92;
 - c) Autocertificazione attestante la residenza ed un mezzo con cui avviene il trasporto;
 - d) Attestato del centro di riabilitazione, dal quale risulti l'autorizzazione dell'ASL per la terapia da effettuare nonché i giorni di frequenza presso il centro.
4. L'erogazione del contributo verrà effettuata trimestralmente, previa valutazione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente, a seguito di presentazione di certificati di presenza presso il centro nei tre mesi cui si riferisce la contribuzione.

Art. 31

SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE ED ACCOMPAGNAMENTO AGLI ALUNNI DISABILI

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 104/92, il Comune garantisce il servizio di assistenza materiale ed accompagnamento agli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

2. Il servizio sarà espletato mediante affidamento a Cooperative sociali o associazioni di volontariato con documentata esperienza nel settore.

Art. 32

INTERVENTI ED INDAGINI PSICO SOCIALI

1. Gli interventi psico sociali riguardano indagini e accertamenti di ordine psicologico e sociale disposti sia su iniziativa del comune sia su richiesta dell'autorità giudiziaria o di altri organi superiore circa eventuali valutazioni dei primi provvedimenti inerenti:
 - a) l'autorizzazione al matrimonio di minorenni;
 - b) l'autorizzazione per l'interruzione volontaria di gravidanza dei minorenni;
 - c) l'affidamento dei figli in caso di separazione, divorzio o dichiarazione di nullità del matrimonio;
 - d) le decisioni relative all'esercizio della patria potestà di natura patrimoniale;
 - e) le pronunce di decadenza dalla patria potestà per comportamenti pregiudizievoli nei confronti dei figli;
 - f) le determinazioni nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole nei confronti dei figli;
 - g) ogni altra decisione nel settore della potestà genitoriale e nel diritto di famiglia;
2. Gli interventi di cui al precedente comma, qualora il Comune non disponga di figure idonee nella propria pianta organica, possano essere effettuate mediante incarichi e/o convenzioni con personale esterno in possesso dei requisiti professionale previsti dalla legge.

Art. 33

ALTRI SERVIZI COMUNALI

1. La fruizione di altri servizi senza corrispettivo o in forma agevolata, troverà disciplina negli atti relativi ai rispettivi regolamenti ed alla approvazione delle relative tariffe.

CAPO IV

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 34

SCOPO DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse o di attività che rivestano una rilevante importanza sociale. Esse possono avere carattere straordinario quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita e continuativo quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, associazioni, comitati e anche privati.
3. Interventi a favore della promozione, del sostegno e lo sviluppo delle attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
4. Sostegno a favore di associazioni, gruppi o altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive e fisico motorie e ricreative e del tempo libero. E' in ogni caso esclusa l'assegnazione di sovvenzioni o contributi sotto qualsiasi voce a carico del bilancio comunale a società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica della sport professionistico.
5. Il Comune può concedere contributi a tantum alle società e alle associazioni ai comma 3 e 4 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

6. Concorso all'organizzazione di mostre e fiere, esposizioni, rassegne e simili che si tengano sia sul territorio comunale sia al di fuori, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività economiche e tradizionali esercitate nel Comune.
7. Concorso per l'effettuazione di iniziative di promozione dei prodotti tipici locali.
8. Concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine del paese e per il suo patrimonio ambientale, artistico, storico, architettonico ed archeologico che abbiano il fine di incrementare il flusso turistico verso il territorio comunale.
9. Contributi per la realizzazione di opere ed interventi atti a favorire la diffusione dell'agriturismo e del turismo giovanile come il Bed and Breakfast.
10. Contributi annuali a favore della pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività di particolare interesse esistenti sul territorio e per manifestazioni ed iniziative di particolare interesse sociale, tradizionale e culturale.
11. Interventi a sostegno di iniziative culturali a favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa, di valorizzazione di opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità e di organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche scientifiche e sociali che costituiscono rilevante interesse per il paese e concorrono alla sua valorizzazione.
12. Contributi ed iniziati di organismi di volontariato e no profit in favore delle fasce deboli.

Art. 35

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

1. Gli interventi economici saranno assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata che dovrà chiaramente indicare:
 - a) l'oggetto dell'intervento o l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il motivo per cui si chiede l'intervento o il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo da sostenere o la somma da finanziare;
 - d) eventuale indicazione di altri enti pubblici ed economici cui sia stata fatta analoga richiesta e l'entità degli interventi;
2. Per gli Enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono interventi per l'attuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere corredata, per il primo anno, dal bilancio di previsione e dal programma dell'attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno, o comunque per l'anno successivo a quello che l'ente ha fruito del contributo del comune, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno dovrà presentare il rendiconto della gestione precedente.
3. Per gli enti pubblici e privati, associazioni e comitati che richiedono la concessione di interventi quale concorso per l'effettuazione delle manifestazioni, iniziative e progetti di cui all'art. 34 del presente regolamento, l'istanza deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa con la precisazione dell'epoca e del luogo di svolgimento e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che si prevedono sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiare, incluse quelle a proprio carico.
4. Per i contributi ad iniziative di organismi di volontariato o cooperative sociali senza scopo di lucro in favore delle fasce deboli, le organizzazioni e gli Enti interessati dovranno presentare specifica richiesta allegando la seguente documentazione:
 - a) Progetto specifico delle attività per cui si chiede la contribuzione, con dettagliato piano finanziario;
 - b) relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno;
 - c) bilancio consuntivo dell'ultimo anno;
 - d) statuto;
 - e) eventuale attestazione di iscrizione all'albo regionale del volontariato, all'albo prefettizio per le onlus o all'albo comunale per le associazioni;

5. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese prestazioni assicurate alle iniziative dall'apporto dei componenti dell'ente o associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali l'organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici e privati.
6. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti ed associazioni.
7. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone private, enti, associazioni e comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali etc..
8. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume nessuna responsabilità relativa alla gestione degli enti ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito degli accertamenti deliberarne la revoca nei limiti predetti.
9. Le spese di rappresentanza, ospitalità e simili sostenute dagli enti predetti sono da questi finanziate in quanto per queste finalità sono sostenute dal Comune soltanto le spese per iniziative e manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e gestite dall'Amministrazione comunale.
10. La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegnarsi del soggetto beneficiario, esclusivamente, alle finalità per le quali è stata accordata.
11. Le sovvenzioni e i contributi saranno erogati con deliberazioni degli organi comunali previa istruttoria della richiesta da parte dell'ufficio competente. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità riportate nel presente regolamento.
12. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta, riepilogate in un prospetto compilato debitamente per ciascuna finalità di intervento nel quale sono evidenziate le richieste prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento, e che vanno debitamente integrate.
13. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze istruttorie e delle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti e iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano, informandone il consiglio Comunale.
14. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti o iniziative che dall'istruttoria risultino privi dei requisiti richiesti o in contrasto con il presente regolamento. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti anche attraverso il servizio informativo dei vigili urbani.
15. La concessione di contributi una tantum per le finalità di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 34 non può in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo della spesa.
16. Per ottenere le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali, i soggetti indicati nel precedente art. 2 devono presentare entro il **31 ottobre** di ciascun anno, domanda al Sindaco.

Art. 36

ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Tutte le sovvenzioni saranno assegnate con apposita deliberazione della Giunta su istruttoria del settore competente.
2. Con la richiesta di assegnazione gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dai risultati conseguiti.
3. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni al comma precedente, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso, di difformità gravi, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
4. La giunta, a seguito di motivate richieste degli interessati potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione delle iniziative.

CAPO V

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 37

ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione dell'utilizzo gratuito o agevolato di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale, costituisce vantaggio economica a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi o sovvenzioni in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate del Comune.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto delle strutture per l'organizzazione delle manifestazioni.
4. L'uso di tale beni è disposto su domanda di soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. La concessione può consentire l'utilizzo gratuito o agevolato del bene e l'uso non occasionale dovrà essere regolato da apposita convenzione che dovrà riportare espressamente tutte le condizioni del presente articolo.
5. La concessione in uso del campo sportivo è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) per ogni incontro di calcio la concessione dovrà essere contenuta ne limite massimo di ore quattro, salvo diversa motivata istanza;
 - b) il beneficiario è tenuto a rimborsare le spese per la produzione di acqua calda e l'eventuale onere derivante dall'utilizzazione dell'impianto di illuminazione dell'area di gioco o altro onere consequenziali nonché una quota fissa.
6. Con atto di Giunta saranno stabiliti l'ammontare delle spese e della quota fissa. I predetti oneri saranno versati al Comune con riversale di cassa all'atto dell'utilizzazione all'uso.
7. Alle locali squadre di calcio più rappresentative è attribuita la concessione per l'uso del campo sportivo per le dispute delle gare di calcio e degli allenamenti infrasettimanali. Le stesse saranno tenute a rimborsare anche le spese per ogni utilizzazione dell'impianto di illuminazione del rettangolo di gioco. La concessione dovrà essere disciplinata da apposita convenzione contenente la specifica indicazione dei giorni ed orari di utilizzazione e dell'importo del fitto dell'impianto.
8. Sono esenti da qualsiasi pagamento gli incontri di calcio o altre manifestazioni sportive dei ragazzi di età inferiore agli anni quindici residenti nel Comune, nonché le manifestazioni organizzate dalle locali scuole elementari e medie.
9. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

Art. 38
PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente all'Amministrazione comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta patrocini finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso (se non in materia di affissioni se previsto dalla apposita convenzione con la ditta appaltatrice del servizio); per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. Gli Enti e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività o ricevono sovvenzioni per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del comune.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39
INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O PRIVATI

1. Quando gli oneri degli interventi è a carico dello Stato o di altri Enti o privati, in assenza di diverse disposizioni troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento, salvo il diritto di rimborso da parte del Comune.

Art. 40
CATEGORIE PROTETTE

1. In merito all'assistenza per le categorie di cui al comma 2 del presente articolo, le modalità per l'erogazione di contributi sono determinate dalle rispettive normative statali, regionali e provinciali e ad esse si farà riferimento per l'erogazione e l'entità del riconoscimento economico.
2. Sono da ricomprendersi tra le categorie protette le ragazze madri.

Art. 41
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme ed i regolamenti vigenti in materia, le leggi regionali e le norme relative a Regolamenti Comunali e d'Ambito.

Art. 42
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune assicura la conoscenza del presente regolamento e dell'Albo dei beneficiario di provvidenza mediante:
 - a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
 - b) pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune;

Allegato 1

TABELLA A

Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno.

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di : **PUNTI 100.**

A questo si aggiunge il punteggio riveniente da:

a) ISEE + emolumenti e contributi – affitto non registrato per un massimo di € 2.065,00 annuo (ovvero integrazione alla situazione reddituale, come si evince dall'allegato B):

Per un reddito annuo disponibile per il nucleo compreso tra:

- 0 (zero) all'importo del minimo vitale annuo (€ 5.360,00)	punti +15
- Importo minimo vitale annuo + € 1.200,00	punti 0
- Importo minimo vitale annuo + € 2.400,00	punti - 5
- Importo minimo vitale annuo + € 3.600,00	punti - 10
- Importo minimo vitale annuo + € 4.800,00	punti - 15
- Per ogni € 1.200,00 in più sottrarre	punti -5

b) Situazione familiare:

- Per ogni figlio minore **punti + 8**

c) Situazione sociale:

- Per ogni situazione che generi o accentui l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno (persona sola, vedovanza, carcerazione di un congiunto ecc.) si aggiungeranno **punti + 10**

d) Situazione sanitaria:

- Per ogni situazione di bisogno sanitario del nucleo familiare, sia per quelle croniche, che possono anche determinare inabilità permanente, comprovate mediante certificazione medica specialistica rilasciata da strutture pubbliche, si aggiungerà per ogni soggetto in stato patologico **punti +10**

e) Indicatore di consumo:

- Devono considerarsi consumi relativi all'energia elettrica e al telefono. Saranno pertanto richieste bollette e ricevute di pagamento. In caso di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito **punti -10**

INDICE

COMUNE DI TERZIGNO Provincia di Napoli

REGOLAMENTO.....	1
CAPO I – NORME GENERALI.....	2
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	2
Art. 3 - OBIETTIVI E DEFINIZIONI.....	2
CAPO II – ASSISTENZA ECONOMICA.....	2
Art. 4 – DEFINIZIONE DELLE VARIE FORME DI ASSISTENZA.....	2
Art. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI.....	3
Art. 6 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA.....	3
Art. 7 – CRITERI E MISURE DELL’ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA.....	4
Art. 8 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.....	4
Art. 9 – DELEGA AL SINDACO DI RIPARTIRE SOMME.....	5
Art. 10 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZIO CIVICO.....	5
Art. 11 – ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE.....	8
Art. 12 – CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI ED ANZIANI OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI.....	8
Art. 13 – ASSISTENZA POST PENITENZIARIA.....	9
Art. 14 – ASSISTENZA SCOLASTICA A REGIME SIMICONVITTUALE E CONVITTUALE.....	9
Art. 15 – AFFIDAMENTO AGLI ARTIGIANI.....	9
Art. 16 – AMICO MAGGIORE.....	10
Art. 17 – ASSISTENZA ABITATIVA.....	10
Art. 18 – PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI.....	11
Art. 19 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO – RIDUZIONE TRIBUTI R.S.U.....	11
Art. 20 – INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO – BENEFICI PER LA TUTELA DEL	

DIRITTO ALLO STUDIO.....	11
Art. 21 – ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO.....	12
Art. 22 – COMMISSIONE DI VERIFICA DEI SERVIZI.....	12
Art. 23 – DECISIONE.....	12
Art. 24 – RICORSO.....	12
Art. 25 – RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI.....	12
CAPO III – SERVIZI ASSISTENZIALI.....	13
Art. 26 – SERVIZIO SOGGIORNO – VACANZE PER ANZIANI.....	13
Art. 27 – CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI.....	13
Art. 28 – ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.....	13
Art. 29 - ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI.....	14
Art. 30 - TRASPORTO DISABILI.....	14
Art. 31 – SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE ED ACCOMPAGNAMENTO AGLI ALUNNI DISABILI.....	14
Art. 32 - INTERVENTI ED INDAGINI PSICO SOCIALI.....	15
Art. 33 – ALTRI SERVIZI COMUNALI.....	15
CAPO IV – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI.....	15
Art. 34 – SCOPO DELLE SOVVENZIONI.....	15
Art. 35 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI.....	16
Art. 36 – ASSEGNAZIONI DELLE SOVVENZIONI.....	18
CAPO V – VANTAGGI ECONOMICI.....	18
Art. 37 – ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.....	18
Art. 38 – PATROCINIO.....	19
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Art. 39 – INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O PRIVATI.....	19
Art. 40 – CATEGORIE PROTETTE.....	19
Art. 41 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI.....	19
Art. 42 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO.....	19
Art. 43 – ENTRATA IN VIGORE.....	20
Tabella A	21

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaetano Vito

IL PRESIDENTE
Stefano Pagano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, viene affissa in copia all'albo pretorio comunale il giorno 13/7/2010 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, d. lgs. 267/2000.

Terzigno, 13/7/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaetano Vito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/___:

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d. lgs. 267/2000) ;
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art. 134 comma 3 d. lgs. 267/2000)

Terzigno, 13/7/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaetano Vito